

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 20/04/2021

FATTO

Nel ricorso, la cliente ha affermato di:

- aver stipulato in data 18/07/2014 un contratto di cessione del quinto dello stipendio;
- il finanziamento è stato estinto anticipatamente nel gennaio 2019, a seguito del pagamento della rata n. 53, quindi con n. 67 rate non godute;
- il 14/12/2020 è stato presentato reclamo, cui l'intermediario, tuttavia, ha dato riscontro negativo.

Domanda, quindi, la restituzione pro quota delle commissioni per 67 rate pari a € 837,50 oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione.

L'Intermediario, nelle controdeduzioni, sottolinea che il propedeutico reclamo è stato presentato dal procuratore in mancanza di idonea procura, avendo prodotto un atto in cui manca l'autenticazione della firma di parte ricorrente. Per cui il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Nell'ipotesi in cui l'Arbitro decida di entrare nel merito, viene eccepito quanto segue:

- con riferimento alla richiesta di ristoro delle commissioni finanziarie, si rileva che nel contratto sottoscritto dalla cliente sono chiaramente identificate le diverse componenti di costo con una precisa e puntuale ricostruzione delle componenti imputabili a costi soggetti a maturazione nel corso del tempo ovvero recurring, e quindi rimborsabili per il periodo non goduto, e delle componenti rappresentative di prestazioni già eseguite e non continuative ovvero up front e pertanto non oggetto di restituzione in caso di estinzione



anticipata;

- al riguardo si evidenzia che il costo relativo alle suddette commissioni corrisponde esattamente ai “compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva”; pertanto dette commissioni non rientrano nella disponibilità dell’intermediario in quanto sono state integralmente corrisposte all’agente/mediatore;
- nel contratto in esame non sono stati applicati costi per le spese di riscossione rata, né per l’invio delle comunicazioni periodiche, né per le commissioni di anticipata estinzione.

In ragione di quanto sopra chiede che il Collegio respinga il ricorso.

Nelle repliche, il cliente ribadisce quanto comunicato in sede di ricorso, contestando le controdeduzioni prodotte dall’intermediario.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l’elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*; inoltre *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, l’unico costo contrattuale accessorio è da considerarsi *recurring*.

Pertanto il ricorso merita accoglimento secondo il seguente prospetto:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 25.638,81	Tasso di interesse annuale	7,25%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	301,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,83%
Data di inizio del prestito	01/09/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	34,57%

rate pagate	53	rate residue	67	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				1.500,00	Recurring	55,83%	837,50		837,50
Totale				1.500,00					837,50

L'importo come sopra calcolato corrisponde a quanto richiesto dal cliente.

Gli interessi legali vengono riconosciuti come da costante orientamento dal reclamo al saldo.

Infine, dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 838,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA